

OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

LA FUSIONE

Fonti Bibliografiche: *I testi e le esercitazioni di questi brevi e sintetici appunti sono stati estratti anche dai volumi qui sotto riportati:*

Poddighe - **Manuale di Tecnica Professionale** *Cedam*

(Testo adottato)

Savioli - **Le operazioni straordinarie d'Impresa** *Giuffrè*

(Testo consigliato)

Confalonieri - **Trasformazione, Fusione, Conferimento,
Scissione e Liquidazione delle Società** *Il Sole*

24 Ore (Testo consigliato)

Indice

Definizione.....	Pag. 3
Delimitazione perimetro applicativo.....	Pag. 8
Casi Particolari.....,,	Pag. 9
Modalità.....	Pag. 10
I Motivi della fusione	Pag. 11
Le Fonti.....	Pag. 12
Tipologia di Fusione	
- Fusione per Unione.....	Pag. 15
- Fusione per Incorporazione.....	Pag. 16
- Fusione anomala.....	Pag. 17
- Fusione inversa.....	Pag. 18
- Fusione di Fatto.....	Pag. 21
- Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento	Pag. 22
Novità rilevanti	
- Civilistiche.....	Pag. 28
- Fiscali.....	Pag. 30
Procedure	Pag. 36
- Fase Progettuale.....	Pag. 37
- Fase Predeliberativa.....	Pag. 38
- Fase Decisionale.....	Pag. 40
- Fase di Attesa.....	Pag. 42
- Atto di Fusione.....	Pag. 48
- Esecuzione.....	Pag. 49
I Bilanci nella fusione.....	Pag. 52
1. Bilancio Straordinario di Fusione.....	Pag. 54
2. Situazione Patrimoniale.....	Pag. 64
3. Bilancio di Chiusura.....	Pag. 65
4. Bilancio di Apertura.....	Pag. 67
I Principi Contabili.....	Pag. 71
Aspetti Fiscali.....	Pag. 75
A - Imposte Dirette.....	Pag. 75
Regimi Fiscali particolari.....	Pag. 94
B - IVA.....	Pag.100
C - Imposta di Registro.....	Pag.116
D - Dichiarazioni.....	Pag.117

E' stata **l'Economia aziendale** ad affrontare per prima il problema che investe le società allorché danno origine ad un'altra società o si frantumano in più società.

La concentrazione delle società

secondo detta branca del sapere, può presentarsi sotto due forme:

- a) **la fusione delle società**: che può assumere la forma di fusione pura o di fusione per incorporazione; fenomeno che ha come obiettivo l'accentramento delle società;

b) la scorporazione delle società: a differenza del primo, è un fenomeno di decentramento delle società che può assumere due diverse configurazioni:

b.1) scorporazione pura o filiazione di una o più società da parte di un'altra che rimane in vita;

b.2) scissione o frazionamento di una società in più società con la conseguenza che la prima si estingue.

Il DI SABATO¹ definisce la fusione come «l'unificazione di due o più società in una sola; essa ha luogo mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più società».

¹ DI SABATO, Manuale delle società, Utet, Torino 1995 p.756

dottrina e la giurisprudenza

sono concordi nel ritenere che l'operazione di fusione può realizzarsi secondo due modalità:

- 1) fusione propriamente detta, o per unione, dove le società partecipanti all'operazione si estinguono facendo confluire i loro patrimoni in una nuova società appositamente costituita;
- 2) fusione per incorporazione, o per assorbimento, dove una società già esistente incorpora una o più società, le quali perdono la loro individualità. In questo caso la società incorporante continua l'attività con un capitale sociale e con dimensioni che possono risultare variabili a seconda della preesistenza o meno di partecipazioni nelle società partecipanti alla fusione.

NATURA GIURIDICA DELLA FUSIONE

- **Teoria estintivo – costitutiva** (Dottrina e Giurisprudenza – teoria prevalente)
- **Teoria modificativa** (Codice Civile – Decreto Legislativo n. 6/2003 ex art. 2504 – bis C.C)

Dottrina e giurisprudenza ritengono che la fusione sia equiparabile ad

“una situazione corrispondente a quella della successione universale”

e che essa

“produce gli effetti dell'estromissione della società assoggettate a fusione e della contestuale sostituzione ad essa [fusione] della società risultante od incorporante”²

² Cfr. S.Pacchi Peducci - Rassegna di diritto societario, trasformazione, fusione e scioglimento “Rivista delle Società” n.2 1984 pag.179

DELIMITAZIONE PERIMETRO

APPLICATIVO

A - All'operazione di fusione possono essere interessate solo le società e non le imprese individuali, tanto meno le associazioni ovvero gli enti pubblici.³

B – Perfetta coincidenza fra istituto giuridico ed istituto economico

³ *cfr. Cassazione Sentenza n. 3844 del 25/10/1976*
cfr. A. Ribolzi – fusione delle società.
DIRITTO E PRATICA – De Lillo Editore Milano 1978 pagg. 29-30

CASI PARTICOLARI

1. Fusione di cooperative

a) ex art. 2545 – novies C.C. II comma

E' espressamente ammessa compresa la fusione tra società cooperative ed una società commerciale (Art. 2545 – decies C.C.).

b) ex art. 2545 – decies C.C.

Prevede la possibilità di trasformare una società cooperativa diversa da quella a mutualità prevalente in società ordinaria.

Fra banche è sempre stato possibile (cfr. legge bancaria D.Lgs n. 385 del 1/9/1993).

2. Fusione di società semplici e irregolari

E' da escludere.

3. Società in liquidazione volontaria

Appaiono possibili salvo quelle che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo.

4. Società sottoposte a procedure concorsuali

Con la riforma del diritto societario non è più da escludere.

MODALITA'

Sul piano **economico aziendale** il procedimento di fusione può attuarsi orizzontalmente e verticalmente.

- ⇒ Le fusioni orizzontali realizzano integrazioni tra aziende appartenenti allo stesso settore commerciale.
- ⇒ Nelle fusioni verticali le aziende appartengono allo stesso settore produttivo, ma operano in fasi diverse del ciclo di produzione.
- ⇒ Le fusioni conglomerali riguardano aziende che operano in settori tra loro non correlati e rispondono spesso ad una logica di differenziazione produttiva.

I MOTIVI DELLA FUSIONE

- COMMERCIALI
- PRODUTTIVI
- TECNOLOGICI
- LOGISTICI
- FINANZIARI
- FISCALI

LE FONTI

Art. 2501 –2505 quater Codice Civile

Art. 2112 Codice Civile completamente riformulato da:

-D.Lgs 29 dicembre 1990 n.428 (art.42)

-D.Lgs 2 febbraio 2001 n.18 (art.1)

-D.Lgs 10 settembre 2003 n.276 (Biagi) (art.32)

Art. 2426 n.6 - modalità di utilizzo dell'avviamento

Art. 2423 Codice Civile – stime peritali

Art. 2473 Codice Civile - recesso del socio da SRL

Art. 2437 Codice Civile - recesso del socio da SPA

Art. 172 DPR 917/86 (TUIR)

Art.19 bis 2 DPR 633/72 (TU IVA) –c.7

Art.5-bis DPR 322/98 – dichiarazione dei redditi (soggetto)

Art.37-bis DPR 600/73 (norme antielusive)

Art .4 tariffa parte prima DPR 131/86

Testo Unico del 31/10/90 n.347 – imposte ipotecarie e catastali ex art.10 c.2

D.Lgs 2 aprile 2002 n.74 introduzione del CAE (Comitato Aziendale Europeo) Art.16 c.9

Direttiva 2005/56/CE del 26 Ottobre 2005 - fusioni transfrontaliere

Legge 10 Ott.1990 n.287 normativa antitrust nazionale

Regolamento n.139/2004 del 20/01/2004 normativa antitrust comunitaria

D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 responsabilità amministrativa della società

Principi contabili

- commissione CNDCR – P.C. n. 30 - 2.9.2 - tratta dei Bilanci intermedi
- OIC n. 4
- IFRS n. 3 - applicabile alle operazioni successive al marzo 2004 ed esclude dal suo ambito le operazioni infragruppo.

Legenda:

P.C. = Principio Contabile

OIC = Organismo Italiano di Contabilità

IFRS* = International Financial Reporting Standards
ovvero

IAS* = International Accounting Standards

(*) emessi dallo IASB (International Accounting Standard Boards) istituito nel 1973 come organismo internazionale indipendente.

Negli Usa esiste il FASB (Financial Accounting Standards Board) deputato alla statuizione dei principi contabili di generale accettazione chiamati US-GAAP.

I principi contabili sono consultabili sul sito dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (www.irdec.it) o sul sito dell'Organismo Italiano Contabilità (OIC)

CODICE CIVILE

- NON FORNISCE ALCUNA DEFINIZIONE DI FUSIONE
- INDICA LE FORME CON CUI QUESTA PUO' REALIZZARSI


Le disposizioni civilistiche sono state adottate in sede di adeguamento alle direttive CEE (III e VI) in data relativamente recente attraverso il

D.Lgs 16 gennaio 1991 n. 22

la cd. *“Riforma del diritto societario”*

Tipologie di Fusione

- FUSIONE PER UNIONE
(FUSIONE PROPRIA)



Due o più Società si fondono in una nuova Società;


- le Società che si estinguono – Società Fuse;
- la Società risultante dalla fusione – Nuova Società

- FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Una o più Società viene/vengono conglobata/e in un'altra Società esistente;

- la/e società che si estingue/ono – SOCIETA' INCORPORATA/E

– la Società che assorbe l'altra/e – SOCIETA' INCORPORANTE



- FUSIONE ANOMALA
(ex art. 2505 – 2505-bis)

Sia per unione che per incorporazione allorché

- a) l'incorporante detiene il 100% della incorporata;
- b) l'incorporante e l'incorporata hanno compagini sociali identiche;
- c) la fusione propria fra due società con costituzione di nuova società con la stessa compagine sociale.

- FUSIONE INVERSA

La controllata incorpora la controllante.

Questa situazione è opportunamente regolata dal Codice Civile agli artt. 2357/2357- quater.

Non sono sinonimi:

- ⇒ fusione rovesciata
- ⇒ fusione inversa in senso proprio
- ⇒ fusione inversa con concambio
- ⇒ reverse merger.

A – FUSIONE ROVESCATA O FUSIONE INVERSA in senso proprio O FUSIONE INVERSA TOTALITARIA

Tale operazione presuppone il possesso totalitario da parte dell'incorporata ante fusione dell'incorporante.

I soci dell'incorporata finiscono per sostituire le azioni dell'incorporata-partecipante con quelle dell'incorporante-partecipata senza che sussista un vero e proprio rapporto di concambio.

B – FUSIONE INVERSA CON CONCAMBIO

Tale operazione presuppone che la società controllante non sia l'unico azionista della società controllata.

C – REVERSE MERGER

E' stata introdotta dal principio contabile Ias 22 che illustra l'operazione di acquisizione inversa consistente in uno scambio azionario sulla base del quale il controllo della società emittente si trasferisce ai soci della società acquisita.

Attenzione:

- Presunta elusività della fusione inversa

Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive si è pronunciato in modo differente con conclusioni alcune volte non condivisibili.

- Correttezza civilistica

Dottrina e giurisprudenza spesso hanno criticato ed osteggiato la fusione inversa soprattutto su tre tematiche riguardanti:

- l'art. 2426 cod.civ. – criteri di valutazione
- l'art. 2357-ter 3° c. cod.civ. – disciplina delle azioni proprie
- l'art. 2358 - 1° c. cod.civ. – operazioni sulle azioni proprie

- FUSIONE DI FATTO

Non può effettuarsi poiché la fusione deve avvenire attraverso il compimento di alcuni atti tipici e con l'osservanza di peculiari forme di pubblicità.

- FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE
CON INDEBITAMENTO (ex art. 2501-bis)

Disciplina una forma particolare di acquisizione societaria (leverage buyout) nella quale l'acquisizione della Società obiettivo (target) da parte di un'altra Società, di solito di nuova costituzione (NEWCO), viene attuata tramite l'indebitamento e non con mezzi propri.

L'indebitamento tramite l'operazione di fusione diventa di fatto indebitamento della Società obiettivo.

La nuova normativa civilistica prevede che tale operazione non comporta violazione del

- divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie (ex art. 2357 e 2357-quater C.C.)
- divieto di accordare prestiti o di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie (ex art. 2358 C.C.)

Si rammenta che la fusione mediante LBP, in passato fu giudicata illecita dalla Cassazione Penale (Cass. 4/2/2000 n. 5503) e quindi si utilizzava la cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

La norma rende l'operazione di LBO non censurabile ma nello stesso tempo pone dei **limiti**:

1. i debiti devono essere tali da “acquisire il controllo” di una società (ex art. 2501-bis);
2. per ciò che concerne la misura dell’indebitamento [si richiede che il patrimonio della società acquisita venga a costituire garanzia generica e fonte di rimborso di detti debiti] la norma richiede, seppur indirettamente, che i debiti non dovrebbero eccedere le possibilità finanziarie e patrimoniali della società che acquisisce il controllo e che quindi il debito sia supportato dal patrimonio della società target;
3. introduzione del concetto di ragionevolezza: la relazione degli amministratori (ex art. 2501-quinquies C.C.) alla fusione “deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione.....”;

4. la giustificazione sotto il profilo economico e giuridico dell'operazione

4.a) la relazione dei revisori si limita ad attestare la correttezza intrinseca dell'operazione

4.b) la relazione degli esperti invece deve contenere specificatamente l'attestazione della ragionevolezza economica dell'operazione:

- coerenza interna
- coerenza temporale
- realizzabilità del piano
- attendibilità del piano
- sostenibilità dei debiti

5. applicabilità dell'art. 2629 del C.C.(operazione in pregiudizio dei creditori) e dell'art. 2634 del C.C. (infedeltà patrimoniale) su querela di parte;
6. applicabilità dell'art. 223 della Legge Fallimentare su iniziativa d'ufficio (bancarotta fraudolenta).

NOVITA' RILEVANTI

A) CIVILISTICHE

- possibilità di effettuare fusioni tramite ricorso al “leverage buyout” (art. 2501 bis C.C);
- possibilità di effettuare fusione con Società soggette a procedure concorsuali (art. 2501 C.C. è stato eliminato il divieto esplicito).

NOTE ALLE NOVITA' CIVILISTICHE:

- a) non elimina il potenziale profilo elusivo dell'operazione (di leverage buyout) qualora, ad esempio, lo specifico schema giuridico sia strumentale ad una fusione adottata in sostituzione di un conferimento o di una cessione di azienda;
- b) possibilità attraverso un doppio passaggio di trasformare un ente non societario in uno societario nell'ottica di un'operazione di fusione;
- c) facoltà riconosciuta ad una Società cooperativa, priva del carattere di mutualità prevalente, di pervenire ad una fusione con una Società lucrativa dopo essersi trasformata in tale Società.

B) FISCALI

- principio della neutralità fiscale :

⇒ divieto di riconoscimento fiscale
dei maggiori valori dei beni
ricevuti

⇒ riporto delle perdite

RIPORTO DELLE PERDITE

Condizioni (articolo 172 comma 7 TUIR):

- a) Condizioni di vitalità
- b) Ammontare massimo perdita fiscale
riportabile
- c) Svalutazione partecipazioni
- d) Contributi erogati dallo stato

a) **condizione di vitalità**

nel conto economico dell'ultimo esercizio siano
presenti rispetto alla media del biennio precedente:

- ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari
ad almeno il 40%
- costo del personale dipendente pari al almeno il
40%

b) **l'ammontare massimo della perdita fiscale riportabile**

deve essere computato senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi: le perdite sono utilizzabili cioè fino ad un importo massimo pari al minore tra il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale ex art.2502 c.c. e il patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato diminuito però dei conferimenti e versamenti dei soci effettuati negli ultimi 24 mesi (dalla data della situazione patrimoniale)

c) **Svalutazione partecipazioni**

nel caso in cui le azioni o quote fossero possedute dalla Società incorporante o da altra Società partecipante alla fusione è consentito solo l'utilizzo della parte di perdite eccedente l'ammontare della svalutazione delle azioni o quote per perdite effettuate in esercizi precedenti dalla partecipante o da altra Società che le avesse cedute alla partecipante dopo averle svalutate o prima dell'atto di fusione;

d) **contributi erogati**

I Contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, non devono essere eliminati dal patrimonio netto al fine di determinarne l'ammontare che rileva quale importo massimo della perdita riportabile.

PROCEDURA

- A FASE PROGETTUALE**
- B FASE PREDELIBERATIVA**
- C FASE DECISIONALE**
- D FASE DI ATTESA**
- E ATTO DI FUSIONE**
- F ESECUZIONE**

A. FASE PROGETTUALE

La redazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. da depositarsi per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Tra la data di iscrizione del progetto di fusione presso il registro imprese e data della delibera di fusione (fase C)

devono

decorrere almeno 30 giorni.

NOTA: 30 giorni non sono richiesti se

- tutti i soci sono consenzienti
- la fusione riguarda soltanto Società di persone

B. FASE PREDELIBERATIVA

1) Ciascuna Società deve predisporre

- a) Situazione patrimoniale (BILANCIO) di data non anteriore a 120 gg. dal giorno in cui il PROGETTO DI FUSIONE è depositato presso la sede della Società. (art.2501 –quater).
- b) Relazione degli amministratori (art.2501-quinquies) che illustra il PROGETTO DI FUSIONE e IL RAPPORTO DI CAMBIO;
- c) Relazione degli esperti (art. 2501-sexies) sulla congruità del RAPPORTO DI CAMBIO
- d) Relazione dei sindaci sulla fusione
- e) Relazione del revisore contabile se esiste

2) Deposito di atti (art.2501-septies)

Nei 30 giorni che precedono l'assemblea straordinaria che delibera la fusione devono restare depositati presso la sede sociale:

- PROGETTO DI FUSIONE
- RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI (2501-quinquies)
- RELAZIONI DEGLI ESPERTI (2501 sexies)
- BILANCI degli ultimi 3 esercizi con **tutte** le relazioni accompagnatorie:
 - Amministratori
 - Sindaci
 - Revisore contabile
 - Società di certificazione
- SITUAZIONI PATRIMONIALI redatte a norma dell'art. 2501-quater

C. FASE DECISIONALE

C.1) DELIBERA DI FUSIONE

L'art. 2502 c.c. recita che la fusione deve essere deliberata da ciascuna delle Società partecipanti alla fusione mediante l'approvazione del relativo progetto: trattasi di assemblea straordinaria con l'intervento dal Notaio.

PUBBLICITA' art 2502 bis C.C.

La delibera di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente al:

- PROGETTO DI FUSIONE
- RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- RELAZIONE DEGLI ESPERTI
- BILANCI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
- SITUAZIONE PATRIMONIALE

C.2) MODIFICA DEL PROGETTO DI FUSIONE

La delibera di fusione può apportare al progetto di fusione modifiche ai sensi dell'art. 2502 - 2° comma.

Modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi

La giurisprudenza ha fornito un'utile indicazione al fine di delimitare i confini e la portata di tale norma:

TRIBUNALE DI MILANO 1997

- spostamento della data di riferimento della situazione patrimoniale
- mancata determinazione del rapporto di cambio
- approvazione del progetto di fusione solo da parte di alcune Società

D. FASE DI ATTESA

Dopo la delibera di fusione e prima dell'atto di fusione

| | |------------------------------| | 1.COMUNICAZIONE AI SINDACATI | |------------------------------|

Almeno 25 giorni prima dell'atto di fusione, le Società con più di 15 dipendenti devono dare preventiva comunicazione scritta dell'operazione alle organizzazioni sindacali e di categoria.

La comunicazione ai Sindacati deve contenere:

- i motivi della fusione;
- le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti;
- le eventuali misure intraprese nei confronti dei dipendenti;

tutto ciò in ossequio al D.Lgs 2/2/2001 n. 218 ed
all'art. 2112 c.c. .

2. TUTELA DEI CREDITORI

L'art. 2503 c.c. prescrive che la fusione può essere attuata solo **dopo 60 giorni** dall'iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese.

Il suddetto periodo **può essere ridotto** (metà) se:

- c'è il consenso dei creditori
- vengono pagati i creditori che non hanno dato il consenso;
- vengono depositati presso una banca somme di denaro corrispondenti all'ammontare dei creditori non consenzienti;
- la relazione degli esperti assevera la non necessità di garanzia a favore dei creditori (solo per le società quotate)

Durante i 60 giorni dalla delibera di fusione i creditori
possono fare opposizione alla fusione, ma il tribunale può
disporre che la fusione si attui comunque.

3. TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data la facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di fusione. L'avviso di ciò deve essere pubblicato sulla G.U. almeno 90 giorni prima dell'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese (fase progettuale).

4. TUTELA DEI SOCI

I soci della Società di capitale **possono opporsi**
alla fusione esercitando il diritto di recesso a
norma degli

Art. 2437 c.c. per la S.P.A. e S.A.P.A.

Art.2473 c.c. per le S.R.L.

E. ATTO DI FUSIONE

Il momento **conclusivo** della procedura di fusione è rappresentato dall'atto di fusione.

L'art.2504 c.c. prevede che la fusione deve essere adottata per atto pubblico (NOTAIO).

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione a cura del Notaio e degli AMMINISTRATORI entro **30 giorni** nell'ufficio del registro delle Imprese dei luoghi ove è posta la sede delle Società partecipanti la fusione .

Il deposito riguardante la società risultante dalla fusione o dalla Società incorporante non può precedere quelli relativi alle altre Società partecipanti alla fusione.

F. ESECUZIONE


ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- L'atto di fusione deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto presso l'Ufficio del Registro
- Comunicazioni
 - uffici fiscali
 - uffici previdenziali
 - uffici P.S., comunali per licenze, autorizzazioni
 - a clienti, fornitori, istituti bancari, società di leasing, erogatori di utenze etc.

- Trascrizione dell'atto di fusione presso la
 - conservatoria dei registri immobiliari
 - pubblico registro automobilistico

- Adempimenti necessari per i beni immateriali

- Annullamento delle azioni delle società incorporate emettendo le nuove azioni.



(1) Relativa all'intenzione di effettuare una fusione.

(2) Relativa all'approvazione del progetto di fusione e alla redazione di situazione patrimoniale e relazione degli amministratori

(3) Fra la delibera di fusione e prima dell'atto di fusione: comunicazione ai sindacati, tutela dei creditori, tutela dei soci.

I BILANCI NELLA FUSIONE

Per bilanci di fusione si intendono documenti aventi origine e natura profondamente diversi

1 - Bilancio Straordinario di Fusione

Utilizzato per il calcolo del valore di concambio delle azioni.

2 - Situazione Patrimoniale

Redatto ai sensi dell'art. 2501 quater C.C.

3 - Bilancio di Chiusura

Redatto da parte della società incorporata o fusa.

4 - Bilancio di Apertura

Redatto a seguito dell'introduzione dell'art. 2504 - bis C.C. comma 4 (cfr. principio contabile OIC n. 4)

ADEMPIMENTI CONTABILI

1. Situazione Patrimoniale ex art. 2501 quater c.c.
2. Bilancio di Chiusura della Società incorporata o fusa
3. Rilevazione del trasferimento delle attività e passività dalle Società incorporate o fuse alla Società incorporante o risultante dalla fusione
4. Bilancio di Apertura della società risultante dalla fusione

1 - **BILANCIO STRAORDINARIO DI FUSIONE**



1.a. Criteri di
Valutazione



1.b. Determinazione
Rapporto di
Concambio

1.a. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le valutazioni di fusione presuppongono la formazione per ognuna delle Società che partecipano alla fusione di un vero e proprio **BILANCIO STRAORDINARIO** finalizzato alla determinazione del valore economico dei singoli complessi aziendali.

I criteri da applicare in tali valutazioni sono essenzialmente quelli di **cessione** con il rispetto delle seguenti linee metodologiche che la dottrina economico-aziendale suggerisce:

- ⇒ Omogeneità dei criteri di stima
- ⇒ Pluralità dei metodi di valutazione
- ⇒ Autonomia operativa delle Società coinvolte nell'operazione di fusione (stand-alone)

Nella redazione del **Bilancio Straordinario**

di fusione occorre di massima

- assicurarsi di:

1. iscrivere quegli elementi immateriali del patrimonio suscettibili di utilità futura:

- costi di ricerca e sviluppo
- segreti di progettazione
- know-how
- brevetti, marchi, diritti di concessione

2. annullare i costi pluriennali privi di residua utilità futura:
 - ad esempio i costi d'impianto
3. determinare l'avviamento
4. iscrivere i ratei e i risconti
5. iscrivere le immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi ammortamento
6. iscrivere i debiti presunti per imposte anche potenziali inerenti a plusvalenze scaturenti dal confronto fra valori contabili e valori correnti.
7. iscrivere i probabili crediti d'imposta per perdite pregresse

- adottare criteri di valutazione che:

- 1) per il denaro e le attività liquide è il valore numerario
- 2) per i crediti è il valore di presunto realizzo
- 3) per i titoli è il valore finanziario o analogico o economico differenziale
- 4) per il magazzino:
 - è il prezzo di vendita al netto dei costi di commercializzazione per i *prodotti finiti*
 - è il costo di produzione per stadi di avanzamento per i *semilavorati*
 - è il prezzo di acquisto più recente per le *materie prime*
- 5) per le immobilizzazioni tecniche è il costo di riproduzione o di sostituzione
- 6) per gli immobili civili, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è il costo di ricostruzione o il valore di mercato.
- 7) Per i debiti è il loro valore nominale

- sottoporre a verifica di congruità tutti gli accantonamenti; i fondi per rischi ed oneri e tutte le passività potenziali espresse nei conti d'ordine.
- ed infine valutare attentamente le ipotesi circa il comportamento dei “soci potenziali” con la presenza di obbligazioni convertibili, di warrant e di stock options

1.b. RAPPORTO DI CONCAMBIO

ONIDA lo definisce come:

“quantità e configurabilità delle azioni che verranno cedute in cambio di quelle che dovranno essere ritirate o annullate”

La stima dei capitali economici delle aziende partecipanti alla fusione consente di determinare il **rapporto di cambio teorico**.

Il **rapporto di cambio effettivo** inserito nel progetto di fusione può differire da quello teorico.

Le motivazioni sono:

1. necessità di esprimere il rapporto per numeri interi;
2. caratteristiche giuridiche ed economiche dei titoli oggetto di scambio;
3. andamento delle quotazioni medie dei titoli;
4. eventuale conguagli di denaro;
5. elementi di natura extra-aziendale.

FUSIONE PER UNIONE

- ESERCITAZIONE NR. **1** - calcolo del rapporto di concambio

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

- ESERCITAZIONE NR. **2** - calcolo del rapporto di concambio

INCORPORAZIONE CON CONGUAGLIO

- ESERCITAZIONE NR. **3** - calcolo del rapporto di concambio

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

ex art. 2501 – quater c.c.

- Deve essere redatta dagli amministratori con riferimento ad una data di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.
- La dottrina economico-aziendale e giuridica, la definiscono “BILANCIO STRAORDINARIO DI FUSIONE”.
- La dottrina e la giurisprudenza dominanti, la definiscono come vero e proprio bilancio considerato nell’insieme dei suoi documenti anche se tali documenti non sono da sottoporre all’iter formativo del bilancio d’esercizio ordinario.
- Non è richiesta la relazione del collegio sindacale.
- Il principio contabile OIC 4 prevede che la nota integrativa, pur essendo richiesta, potrebbe avere un contenuto ridotto e quindi adeguato alla necessità informativa richiesta.

3 **BILANCIO DI CHIUSURA** delle società incorporate o fuse

- Nessuna norma prescrive esplicitamente la redazione di un bilancio di chiusura.
- La dottrina, sulla base di una interpretazione delle norme tributarie (art. 172 c. 8 TUIR e art. 11 DPR 600/73) e civilistiche (inventario art. 2217 C.C.) è giunta alla conclusione sulla necessità di redigere un bilancio (S.P. – C.E. – N.I.) riguardante il periodo intercorrente fra la data di riferimento dell'ultimo bilancio d'esercizio e la data di effetto della fusione.

- Al fine di evitare ciò è frequente l'introduzione nel progetto di fusione e nell'atto di fusione di una clausola: **la retrodatazione contabile e fiscale ai sensi dell'art. 173 c. 7 TUIR.**
- Nella pratica possiamo avere le seguenti fattispecie:
 - a) Bilancio di chiusura nel caso di coincidenza fra effetto reale ed effetto contabile della fusione;
 - b) Bilancio di chiusura nel caso di retrodatazione degli effetti contabili della fusione (ex art. 2501-ter nr. 6);
 - c) Bilancio di chiusura nel caso il procedimento di fusione si completi nell'esercizio successivo.

4. BILANCIO DI APERTURA

- Nessuna norma prescrive l'obbligo di redigere un Bilancio di apertura.
- La dottrina individua comunque nell'art. 2217 c.c. l'esigenza della sua compilazione:
 - nella fusione per unione è indispensabile determinare l'entità e la composizione del patrimonio iniziale sulla base di valori iniziali quali elementi di partenza per accertare i futuri risultati di gestione.
 - nella fusione per incorporazione è per lo meno consigliato redigere una “situazione straordinaria iniziale” dei valori patrimoniali iniziali.

4.1 Criteri di contabilizzazione

- Il D.Lgs. nr. 6/03 ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana all'art. 2504 bis c. 4, la norma che prevede di optare, per la contabilizzazione delle operazioni di fusione, per il **criterio del costo storico**.
- Il metodo del costo storico (pooling of interest method) ovvero a valori di libro si differenzia da quello anglosassone basato sul metodo del purchase method: le attività e passività vanno espresse a valori correnti con la conseguenza che l'eventuale eccedenza tra il costo d'acquisto ed il fair value delle attività e passività trasferite è imputato ad avviamento (IAS 22)

- Unica eccezione al principio di continuità dei valori (valori di libro) è riscontrabile nel caso di fusione per incorporazione laddove il legislatore dispone che l'eventuale disavanzo (da annullamento) deve essere imputato agli elementi dell'attivo e del passivo in quanto capienti e per differenza all'avviamento.

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DALLE SOCIETÀ

- ESERCITAZIONE N. **4** – rilevamento delle attività e passività delle società

PRINCIPI CONTABILI

1-Dal 1 gennaio 2005 alcune tipologie di imprese dovranno predisporre il bilancio consolidato o il bilancio d'esercizio rispettando i principi IAS/IFRS secondo la seguente tempistica

Società	Consolidato	Individuale
Società quotate, banche, enti finanziari	Obbligatorio dal 2005	Facoltativo dal 2005 Obbligatorio dal 2006
Assicurazioni quotate	Obbligatorio dal 2005	Esclusa applicazione IAS
Assicurazioni quot. che non redigono il consolidato	-	Obbligatorio dal 2006
Ass. non quotate	Obbligatorio dal 2005	Esclusa applicazione IAS
Società controllate da: società quotate, banche, enti finanziari	Facoltativo dal 2005	Facoltativo dal 2005
Altre società (escluse quelle minori)	-	In attesa decreto Ministero economia
Società minori (art.2435-bis, cod.civ.)	-	Esclusa applicazione IAS

2-In tema di operazioni straordinarie l'originario IAS 22 è stato sostituito dall'IFRS n. 3 (*International Financial Reporting Standards*).

Con l'IFRS n. 3 risulta abolito il metodo del *pooling of interests* e pertanto tutte le fusioni che comportano il trasferimento del controllo sono considerate alla stregua di acquisizioni di aziende. Ciò contrasta con quanto stabilito dall'art. 2504-bis C.C. E' quindi indispensabile predisporre in nota integrativa un prospetto nel quale dovranno essere indicati per ogni classe di attività e passività:

- a) il valore corrente (IFRS n.3)
- b) il valore contabile (art.2504-bis cod.civ.)
- c) la differenza a) – b)
- d) gli ammortamenti calcolati su a) e su b)
- e) la differenza negli utili/perdite di realizzo derivanti dalla differenza fra valori a) e b).

3-Il 1 dicembre 2006 è stato approntato il documento

OIC 4. L'ambito di applicazione di tale principio riguarda le società che non sono obbligate o non hanno optato per i principi contabili internazionali IAS/IFRS per le quali il riferimento è lo IFRS n. 3 (Business Combinations).

Occorre inoltre sottolineare che l'IFRS n. 3 non si applica alle operazioni straordinarie fra società appartenenti al medesimo gruppo per le quali si applica l'OIC n. 4.

L'OIC n. 4 tratta di:

- nozione di fusione
- tipologia di fusione
- normativa civilistica e procedura di fusione
- bilancio e documenti contabili
- disamina sul controverso principio di prevalenza della sostanza nella forma (Riforma Vietti)
- retrodatazione della fusione
- fusione inversa

ASPETTI FISCALI

A – IMPOSTE DIRETTE Art. 172 TUIR

1. Neutralità: comma 1 e 2

- anche se nei patrimoni delle società fuse o incorporate sono contenute plusvalenze latenti rispetto ai valori di libro (criteri del costo storico);
- nemmeno se plusvalenze sono evidenziate nella situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c.: l'imputazione del disavanzo da incorporazione o da concambio a maggior valore di beni deve risultare da appositi prospetti del modello di dichiarazione.

2. Disavanzi di fusione da Annullamento o da Concambio comma 2 e 10-bis

2.1 AVENTE NATURA DI PLUSVALENZA SUI BENI DELL'INCORPORATA O DI AVVIAMENTO

- a) impossibilità di rivalutare i beni ai fini fiscali dell'incorporata: conseguenza di ciò è di non poter effettuare l'ammortamento deducibile;
- b) obbligo civilistico di effettuare l'ammortamento sul valore d'avviamento e sul valore rivalutato del cespite

ovvero

riduzione di una riserva del netto

- c) per “affrancare” il disavanzo ai fini fiscali occorre pagare un'imposta sostitutiva (ex L. 244/2007): cfr. art.172 c.10 bis e art.176 c. 2-ter

2.2 AVENTE NATURA DI PERDITA DI FUSIONE

Nelle fusioni per incorporazione le differenze di fusione hanno natura reddituale e perciò è consigliabile il transito da conto economico: l'imputazione a conto economico è indeducibile.

3. Avanzo di fusione

comma 2

3.1 da annullamento

a) ha natura di minor valore di attività o maggior valore di passività dell'incorporata: riduzione delle poste attive o aumento di quelle passive senza oneri o benefici fiscali;

ovvero

b) ha natura di avviamento negativo: è un fondo svalutazione e non di riserva e quindi non può essere distribuito ai soci o utilizzato per ricostruire i fondi in sospensione d'imposta;

ovvero

c) ha natura di utile potenziale: è un risconto passivo pluriennale imputato pro-quota in diversi esercizi; il componente positivo di reddito sarà considerato variazione in diminuzione (non tassato).

3.2 da concambio

- a) trattasi di riserva di netto (fondo sovrapprezzo azioni) non tassato al momento della sua formazione; in caso di distribuzione costituisce materia imponibile.

Nella pratica, l'avanzo di fusione viene trattato come riserva di netto in tutte le situazioni: sia nel caso di concambio che da annullamento.

4. Adempimenti successivi alla fusione e dichiarazione dei redditi

a) art.172 c.4 - Obblighi e diritti

b) art. 172 c.8 - Autonomo periodo di reddito

art. 5bis c.2 – DPR 322/98 – la dichiarazione del periodo antecedente all’evento straordinario (inizio del periodo) va presentato entro la fine del nono successivo in via telematica

c) art.172 c.9 - Retrodatazione effetti fiscali

Nel caso in cui la data effettiva della fusione venga fatta retroagire alla data di inizio del periodo d’imposta della Società incorporata non occorrerà presentare una dichiarazione apposita salvo il caso in cui l’incorporante chiuda in data successiva alla data di chiusura dell’incorporata.

5. Riserve (art.172 c.5)

A seguito della fusione devono essere ricostituite nel bilancio della Società risultante dalla fusione o incorporante le riserve risultanti dall'ultimo bilancio delle Società incorporate o fuse.

5.1 - Riserve tassate (o libere)

Sono normalmente annullate a seguito della fusione.


Esempi: -Riserva legale

-Riserve statutarie (che hanno già assolto le imposte)

-Altre riserve (che hanno già assolto le imposte)

5.2 Riserve in sospensione di imposta

Sono divise in due categorie:



5.2.1. Riserve tassabili in ogni caso

Se iscritte nell'ultimo bilancio delle Società fuse o incorporate devono essere ricostituite pena la loro imponibilità ai fini delle imposte dirette.

Per ricostituire tali riserve occorre usare nell'ordine

- l'avanzo di fusione
- le riserve libere
- vincolo di capitale in nota integrativa

L'eventuale differenza delle riserve non ricostituite è tassata.

Esempi di riserve:

- fondo sopravvenienze attive (art.55, comma 4, TUIR);
- fondo di accantonamento istituito ai sensi dell'art. 33, comma 9 della Legge 413/91;
- riserva per ammortamenti anticipati di cui all'abrogato art. 67, comma 3, TUIR;

5.2.2. Riserve tassabili in caso di distribuzione

Devono essere ricostituite solo nei limiti in cui vi sia avanzo o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle Società fuse o incorporate (al netto delle quote del capitale delle stesse già posseduto dalla Società incorporante o da altre).

Esempi di riserve:

- **le riserve da rivalutazione monetaria** (legge 2/12/1975, n.576; legge 10/3/1983, n.72; legge 408/90, art.4; legge 413/91, art.26);
- **le riserve da “condono”** (art.15, comma 10, D.L.10/7/1982, n.429 convertito in legge 7/8/1982, n.516);
- **le riserve da conferimento agevolato** (art.34, legge 576/75 e art.10 legge 904/77);

6 – Perdite (art.172 c.7)

La Società risultante e incorporante può portare in diminuzione del proprio reddito le perdite fiscali precedenti e in corso di formazione delle Società che partecipano alla fusione a queste condizioni:

6.1. rispetto dell'art.84 TUIR

6.2. le perdite non possono superare un determinato importo.

L'importo massimo deducibile (compresa la Società incorporante) è quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. Patrimonio netto con esclusione dei versamenti e dei conferimenti fatti nei 24 mesi che precedono la data cui risale la situazione patrimoniale o il bilancio.

6.3. prova dell'operatività

Nel conto economico delle Società le cui perdite sono riportabili (relative all'esercizio precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione), risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e di spese per lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi precedenti a quello suddetto.

6.4 norma antielusiva (art. 172 c.7 terz'ultimo periodo)

Nel caso in cui le azioni o quote fossero possedute dalla Società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, è consentito solo l'utilizzo della parte di perdite eccedente l'ammontare della svalutazione delle azioni o delle quote per perdite effettuate in esercizi precedenti dalla partecipante o da altra Società che le avesse cedute alla partecipante dopo averle svalutate e prima dell'atto di fusione.

6.5. riporto delle quote di interessi indeducibili ex art.96

TUIR (art.172 c.7 ultimo periodo)

Viene limitato il passaggio alla società incorporante o risultante dalla fusione delle quote di interessi passivi non dedotte nei periodi anteriori dalle società partecipanti alla fusione, subordinandolo alle stesse condizioni previste per il recupero delle perdite dallo stesso comma 7.

Esempio: Ipotizziamo:

- a) fusione per incorporazione deliberata il 10 aprile 2004;
- b) perdite fiscali presenti nella società incorporata per 400;

	Biennio precedente l'esercizio anteriore a quello della delibera di fusione		Media degli esercizi	40% della media	Esercizio anteriore alla fusione 2003	Riporto perdite possibile	
	2001	2002				Si se colonna (b)>(a)	No se colonna (b)<(a)
Ricavi	500	350	425	170	300	Si	
Costo del lavoro	80	50	65	26	32	Si	

calcolo

- Perdita dell'incorporata (1) 400
- P.N.dell'incorporata risultante dall'ultimo bilancio 1 (2) 700
- Indicare il minore degli importi (1) e (2) 400
- Svalutazione della “partecipazione” eventualmente
effettuata dall'incorporante dopo l'esercizio al quale si
riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione (100)
- Perdita fiscale dell'incorporata riportabile dall'incorporante 300

1 Indicare – se inferiore – il valore del patrimonio netto presente nel bilancio o, se inferiore nella situazione patrimoniale ex art.2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (vedi norma antielusiva al punto 6.4). Tra i versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.


7. SOSTITUTI D'IMPOSTA (art. 172 c. 10)

La Società risultante dalla fusione deve presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) per tutto l'anno comprendendo anche i redditi e i compensi corrisposti dalle società fuse o incorporate, nel periodo precedente la fusione.

Il modello 770 deve comprendere tutti i pagamenti effettuati dalle società fuse e dalla risultante, da quelle incorporate e dalla incorporante.

8. NORMA ANTIELUSIVA

ART.37-BIS DPR 600/73



9 - INTERPELLO

L'art. 21 della L. 413/91 ha introdotto la possibilità del cosiddetto “**interpello preventivo antielusivo**” all'Amministrazione finanziaria per le operazioni potenzialmente elusive previste dall'art. 37bis DPR 600/73.


Operazioni potenzialmente elusive
Concentrazioni
Trasformazioni
Scorporo
Cessione di azienda
Riduzione di capitale
Liquidazione volontaria
Valutazione di partecipazioni
Cessione di valori mobiliari
Valutazione di valori mobiliari
Cessione di crediti
Distribuzione ai soci di poste del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili (es.avanzi di fusione)
Fusioni
Scissioni
Conferimenti in società
Usufrutto (o locazione) di aziende o complessi aziendali
Cessioni di eccedenze di imposta
Cessioni di partecipazioni soggette a capital gain
Fusioni, scissioni, conferimenti e altri scambi di azioni intracomunitarie

ITER DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Con il mese di giugno 2007 il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ha cessato la sua attività (cd. “ente inutile”).

L'iter per la richiesta di parere preventivo è il seguente (cfr. Circolare AE 27/06/2007 nr. 40/E

Circolare AE 24/2/2009 nr. 5/E):



⁴ Termine così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a) del D.L. 29/11/2008 n. 185 – si veda Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24/2/2009

Regimi Fiscali Particolari relativi alla

Fusione

1. FUSIONE TRANSFRONTALIERA

In applicazione di quanto disposto dalla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n.90/434 del 23 luglio 1990 il D.lgs 12 dicembre 2003 n. 344 ha introdotto nel nostro TUIR gli artt. da 178 a 181 riguardanti il “regime fiscale annuo da applicare alle fusioni, scissioni ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi”.

Le FUSIONI TRANSFRONTALIERE:

- NON RAPPRESENTANO SITUAZIONE DI REALIZZO O DISTRIBUZIONE DI PLUSVALENZE;
- LE DIFFERENZE DI ANNULLAMENTO E DI CONCAMBIO SONO FISCALMENTE IRRILEVANTI;
- SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PER LE FUSIONI E SCISSIONI NAZIONALI (ARTT.172 E 173 T.U.I.R.) TRANNE:
 - RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA (ART.180) TASSATE SE NON RICOSTITUITE;
 - PERDITE FISCALI (ART.181). CRITERIO PROPORZIONALE DI DEDUCIBILITA'.

2. FUSIONE E

REGIME DELLA “TRASPARENZA”

L’istituto della cd. “TRASPARENZA” è regolato dagli artt. 115 e seguenti del T.U.I.R..

Esso consiste nella tassazione dei redditi societari in capo ai soci per “mera imputazione”, a prescindere dalla distribuzione degli utili mentre, la società (di capitali) di fatto risulta sprovvista di soggettività passiva ai fini IRES.

In sintesi le società di capitali (e i loro soci) possono optare per un regime di tassazione analogo a quello della società di persone evitando così la doppia tassazione degli utili societari.

Le regole attuative sono contenute nel DM 23 aprile 2004 ex art. 10 c.4 e nella circolare n. 49/E del 22 novembre 2004.

⇒ 2.1 FUSIONE PROPRIA

La nuova società non può esercitare la conferma opzionale trattandosi di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello che ha esercitato l'opzione.

⇒ 2.2 FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Due casi:

- a) la società partecipata incorpora un'altra società: l'opzione può essere confermata;
- b) la società partecipata è incorporata da un'altra società: la conferma non può essere esercitata poiché l'incorporante è soggetto giuridico diverso rispetto a quello che ha originariamente esercitato l'opzione.

3. FUSIONE E PARTICIPATION EXEMPTION **(PEX)**

Argomento trattato all'art.87 del T.U.I.R. e dalla C.M. n. 36/E del 4 agosto 2004.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione, dal risarcimento anche in forma assicurativa e da autoconsumo di partecipazioni, quote e strumenti finanziari assimilati sono parzialmente esenti se sono soddisfatti alcuni requisiti connessi al periodo di possesso e alle caratteristiche soggettive delle società partecipate.

	Classificazione in bilancio	Periodo di possesso
Fusioni	Le partecipazioni nelle società risultanti dalla fusione conservano la medesima classificazione di bilancio impressa dai soci delle società fuse o incorporate	Continua a decorrere sommandosi a quello maturato in capo ai soci delle società fuse o incorporate

4. FUSIONE E CONSOLIDATO NAZIONALE

Facoltà della controllante di determinare un'unica base imponibile per le imprese del gruppo procedendo alla compensazione dei redditi e delle perdite fiscali in un'unica dichiarazione (quella della controllante).

L'art.119 T.U.I.R. c.2 prevede che l'efficacia dell'operazione continua per effetto di operazioni di fusione avvenute nell'ambito del periodo di consolidamento.

La circolare n.53/E del 20 dicembre 2004 ha individuato le singole fattispecie che interrompono o non interrompono gli effetti del consolidamento fiscale.

ASPETTI FISCALI

B – IVA

1. I.V.A.

L'art. 2 c. 5 lettera f DPR 633/72 stabilisce che i passaggi di beni in conseguenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti non sono considerate cessioni di beni e quindi vengono considerate operazioni *fuori campo IVA*.

1.1. Adempimenti:

1.1.1. Utilizzo di registri della società fusa o incorporata

Possono essere mantenuti in uso i seguenti registri della società fusa o incorporata:

- registri o schede per conto lavorazione;
- registri o schede per conto deposito, prestiti d'uso e simili;
- registri o tabulati per la registrazione delle fatture emesse o per quelle d'acquisto;
- altri stampati prenumerati.

A tal fine devono essere posti in essere i seguenti adempimenti:

- sui registri o tabulati dovrà essere menzionata l'avvenuta operazione di fusione con l'indicazione della società risultante o incorporante.

Se varia il luogo di conservazione dovrà essere fatta comunicazione in sede di variazione dati di cui al paragrafo successivo;

- per gli stampati prenumerati, è necessario che ciascun esemplare sia integrato dalla denominazione della società risultante o incorporante e dalla citazione dell'atto di fusione;
- la società risultante o incorporante dovrà comunicare all'Ufficio IVA competente la serie dei documenti, con l'indicazione del numero iniziale e finale (Ris. Min. 12 marzo 1982, n. 333266 - Ris. Min. 7 settembre 1998, n. 134/E).

1.2 Dichiarazione di variazione dati (art. 35 DPR 633/72)


Verificandosi una variazione nel soggetto passivo, la società risultante o incorporante e, solo in un caso, la società fusa o incorporata devono presentare la **dichiarazione di variazione all'Ufficio IVA**, entro **30 giorni** dalla data di effetto dell'atto di fusione, intendendosi per tale quella in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte per l'atto di fusione dall'art. 2504 del c.c., ovvero l'ultima iscrizione nel registro delle Imprese (Ris. Min. 27 agosto 1998, n. 120/E).

1.3 Dichiarazione annuale

La dichiarazione annuale deve essere **presentata entro** i termini ordinari.

Gli eventuali **crediti IVA** risultanti dall'ultima dichiarazione della società fusa o incorporata possono essere riportati nelle liquidazioni IVA della società risultante o incorporante.

I Comportamenti sono diversi a seconda della data di effetto della fusione



1.3.1 Fusione avvenuta durante l'anno

La dichiarazione deve essere presentata solamente dalla società incorporante ovvero da ciascuno dei soggetti partecipanti a seconda che si verificano le **ipotesi seguenti**:

⇒ se l'operazione ha comportato l'estinzione della o delle società incorporate, ovvero la cessione del credito o del debito IVA, senza estinzione delle stesse, la società incorporante dovrà presentare entro i termini ordinari il modello di dichiarazione IVA composto dal frontespizio e da **due o più moduli**, in relazione al numero dei soggetti interessati all'operazione; uno per se stessa contenente i dati concernenti l'attività svolta nel corso dell'anno, gli altri per l'indicazione dei dati concernenti l'attività svolta dalle conferenti per la frazione di anno compresa fino all'ultima liquidazione eseguita prima del conferimento. Il dante causa, se non estinto, deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle attività non trasferite.

⇒ se l'operazione è avvenuta durante l'anno, ma **non ha comportato l'estinzione** del o dei soggetti danti causa e non vi è stata cessione del debito o del credito, la dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti, in relazione alle operazioni da essi effettuate nell'intero anno di imposta.

Precisazioni

- 1) nel caso in cui una delle società partecipanti alla fusione benefici della **dispensa dagli adempimenti** prevista dall'art. 36 bis DPR 633/72, la dichiarazione deve essere comunque presentata (Ris. Min. 21 gennaio 1981 n. 383961).

- 2) i singoli **prospetti allegati** alla dichiarazione annuale devono essere **sottoscritti** dal rappresentante del contribuente tenuto alla compilazione ed alla presentazione della dichiarazione IVA. Infatti detti prospetti devono ritenersi parte integrante della dichiarazione IVA.

3) In caso di dichiarazione IVA a credito, per poter richiedere **il rimborso IVA** si distinguono le seguenti ipotesi:

- **rimborso ai sensi dell'art. 30 c. 3 DPR 633/72**; la valutazione della ricorrenze delle condizioni richieste per poter presentare la dichiarazione IVA a rimborso deve essere fatta sulla base della situazione complessiva emergente dalla dichiarazione presentata dalla società risultante o incorporante;
- **rimborso della minor eccedenza detraibile del triennio** (art. 30 c. 4 DPR633/72) in tale caso le eccedenze di credito emergenti dalle ultime tre dichiarazioni delle società partecipanti alla fusione, si sommano per anno di formazione.

1.3.2 Fusione avvenuta **dopo** la chiusura del periodo d'imposta ma prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA

In tal caso, se l'operazione ha comportato l'estinzione del o dei soggetti danti causa, la società risultante dalla fusione deve presentare oltre alla propria dichiarazione anche quella dei danti causa, se questi non vi hanno già provveduto in proprio; viceversa, se l'operazione **non ha comportato l'estinzione** dei danti causa, ciascun soggetto deve provvedere autonomamente all'adempimento.

1.4 Liquidazioni e versamenti periodici

(art. 27 DPR 633/72)

A partire dalla liquidazione del periodo in corso alla data di effettuazione della fusione, **la società risultante dalla fusione** o incorporante deve far confluire nella propria liquidazione periodica anche gli elementi contabili, riferiti alle società fuse, antecedenti alla data di effetto della fusione (Ris. Min. 13 marzo 1989, n. 570624).

Pertanto l'eccedenza a credito della società fusa o incorporata dovrà essere conteggiata nella dichiarazione della società risultante o incorporante.

La periodicità dei versamenti non subisce variazioni. Per cui se la società risultante o incorporante effettua versamenti trimestrali, può continuare con tale periodicità anche se, per effetto della fusione, il volume d'affari supera i limiti previsti.

1.5 Acconto IVA

A seconda della data di effettuazione della fusione, il Ministero ha precisato a carico di quale soggetto incombe l'obbligo di effettuare il versamento dell'acconto di dicembre (C.M. 3 dicembre 1991 n. 52).

Al riguardo è stato osservato che:

1.5.1 nell'ipotesi in cui **l'effetto della fusione** risulta essere **compreso tra il 1 gennaio ed il 30 novembre** (per i soggetti mensili) o tra il **1 gennaio ed il 30 settembre** (se le società estinte erano in regime trimestrale), l'acconto non deve essere corrisposto né dalle società fuse o incorporate, né da quella risultante dalla fusione se si tratta di **fusione propria**. La **società incorporante**, invece, deve corrisponderlo, tenendo conto del dato storico riguardante esclusivamente le proprie risultanze contabili ovvero del dato revisionale comprendente tutte le risultanze, incluse quelle riferibili alle società incorporante, qualora si tratti di **fusione per incorporazione**. Inoltre può scegliere di determinare l'acconto in base ai dati effettivi, ossia in base alle operazioni effettuate nel mese di dicembre o nel quarto trimestre;

1.5.2. nel caso, invece, di **effetto della fusione** dal **1 dicembre** (per le società in regime mensile) ovvero dal **1 ottobre** (se trimestrale) al **27 dicembre** (termine ultimo per il versamento dell'acconto),

la società risultante dalla fusione deve corrispondere l'acconto utilizzando quale dato storico l'ammontare delle risultanze delle società fuse in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente, e, quale dato previsionale, l'importo delle risultanze relative a ciascuna di esse, concernenti le sole operazioni per le quali è stata emessa fattura alla data da cui ha effetto la fusione, ovvero eseguendo la speciale liquidazione delle operazioni effettuate nel mese di dicembre (se mensile) o nel quarto trimestre (se trimestrale).

La società incorporante calcola l'acconto dovuto per le società incorporate sulla base degli stessi criteri sopra indicati, tendo conto, altresì dei dati relativi alla propria attività. Effettuerà un **versamento unico**, per l'importo complessivamente dovuto, mentre nessun versamento deve essere effettuato dalle società fuse o incorporate;

1.5.3. qualora la data di effetto della fusione sia compresa tra il **28 dicembre ed il 31 dicembre**, le **società fuse** o incorporate e la **società incorporante** devono **autonomamente** provvedere al versamento dell'acconto nei termini di legge, sulla base delle loro risultanze.

Nel caso di fusione propria, nessun versamento è dovuto dalla società risultante dalla fusione.

1.6 Plafond per gli esportatori abituali

La società risultante dalla fusione o l'incorporante può utilizzare il plafond degli esportatori, relativo agli acquisti in sospensione di imposta, costituito in capo ad una delle società partecipanti alla fusione (Ris. Min. 23 gennaio 1976 n. 520828).

C. IMPOSTA DI REGISTRO

Si applica in misura fissa (€ 168,00) a due momenti:

- a) la delibera di fusione che deve essere registrata entro 20 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) l'atto di fusione che deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dell'atto.

D. DICHIARAZIONI

Una breve sintesi degli adempimenti connessi ad una operazione di fusione:

ADEMPIMENTI CONNESSI AD UN'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Imposta	Periodo d'imposta ante fusione	Periodo infrannuale fino alla data di fusione
Ires/Irap	L'incorporante presenta un autonomo modello in nome e per conto dell'incorporata	L'incorporante presenta un'apposita dichiarazione in nome e per conto dell'incorporata entro 9 mesi dall'effetto della fusione (salvo retroattività)
Modello 770	L'incorporante inserisce nel proprio modello 770 i quadri relativi all'incorporata	L'incorporante inserisce nel proprio modello 770 i quadri relativi all'incorporata
Dichiarazione IVA	L'incorporante presenta un autonomo modello in nome e per conto dell'incorporata	L'incorporante inserisce nel proprio modello i moduli relativi all'incorporata